



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa.

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamenti Comunali - Tutela Animali

Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2013 06079/110 del 20/10/2014
“*modifiche da apportare al regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città*”. Integrazione alle circolari nn. 94/2006, 23/2007, 199/2009 e 63/2011.

La Civica Amministrazione ha apportato, giusta deliberazione in oggetto, modificazioni al
“**Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città**”, n. 320 della Raccolta dei
Regolamenti Municipali, così come sotto illustrate.

Articolo 22

Nel caso di specie, è stato modificato l'art. 22, titolato “*Aree e percorsi destinate ai cani*”,
garantendo agli animali la fruizione delle aree a loro dedicate e ponendo un limite alla permanenza dei
medesimi nei termini e nei casi che seguono:

- I. **comma 4**, citato articolo regolamentare: “...4. **Esclusivamente** nel caso in cui siano in attesa,
all'esterno dell'area a loro dedicata, **cani non compatibili caratterialmente**, è consentita la
permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello
spazio....”.

Si rammenta che la sanzione per l'inosservanza dell'articolo 22 è fissata (art. 42) da minimo Euro
25,00 a massimo Euro 500, 00, **p.m.r. Euro 50,00**, ferme restando le più gravi sanzioni penali e/o
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 40

Contemperando la facoltà di alimentare i colombi alle esigenze di prevenzione dei danni e/o pericoli per la salute pubblica, anche in ragione dell'indagine al riguardo condotta dall'ASL TO⁽¹⁾ che ha evidenziato, nelle deiezioni disseminate dai colombi, la presenza di batterio patogeno *Campylobacter Jejuni*, si è reso altresì necessario **modificare l'art. 40 del medesimo Regolamento**, intitolato "Della popolazione di *Columba livia* varietà domestica", come segue:

- II. **comma 2**, citato articolo regolamentare: "...2.L'alimentazione dei colombi è **consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate nell'allegato**, formato dal relativo elenco e dalla cartografia che individua le aree, a una distanza minima di 250 metri da ospedali, case di cura, scuole dell'infanzia e primarie e aree giochi bimbi eventualmente presenti, **somministrando esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento. ...**";
- III. **comma 3**, citato articolo regolamentare: "...3.Il cibo deve essere **somministrato in quantità minima**, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha **l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima**, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste. Per **quantità minima deve intendersi una quantità non superiore** (n.d.r.: cioè quantità massima consentita) **al peso di 250 grammi. ...**".

Ricordato (comma 1) il prossimo piano pluriennale di individuazione dei c.d. "dissuasori non cruenti", le aree e la cartografia alle quali fa riferimento il disposto regolamentare suddetto (successivo comma 4) sono reperibili, rispettivamente, ai seguenti links:

- a) <http://www.comune.torino.it/regolamenti/320/320.htm#all> (elenco aree)
b) http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti/atti/allegati/201306079_02.pdf (cartografia).

Considerata anche la gravità dei rischi per la salute pubblica (zoonosi) derivanti da comportamenti non conformi alle disposizioni vigenti, è stata **inasprita la sanzione (art. 43) per la violazione delle fattispecie di cui all'art. 40**, ora da Euro 80,00 a Euro 500,00, **p.m.r. Euro 160,00**.

Il prontuario in dotazione, aggiornato alle pagg. 60, 83, 84, 85 e 86 con le modifiche della Delibera Consigliare, è reperibile sulla rete Intracom di P.M. alla voce: **Prontuari/Polizia Amministrativa/Tutela animali**.

In allegato alla presente si riporta il testo coordinato degli articoli modificati per una corretta informazione ed applicazione della norma.

La Circolare del Corpo n. 96/13 è revocata.

CSLV/cslv/RB
Addì, 31/10/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

Allegato:

- testo coordinato artt. 22, 40 e 43 Reg. Comunale n. 320.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'

(1) ASL TO Dipartimento Integrato della Prevenzione - Struttura Complessa Veterinaria - S.S. Veterinaria A

Testo previgente	Testo vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;"><i>Aree e percorsi destinate ai cani</i></p> <p>1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.</p> <p>2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.</p> <p>3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;"><i>Aree e percorsi destinate ai cani</i></p> <p>1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.</p> <p>2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.</p> <p>3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.</p> <p>4. Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.</p>

Testo previgente	Testo vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p style="text-align: center;">Della popolazione di Columba Livia varietà domestica</p> <p>1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori antistazionamento, oclusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). <p>Ogni intervento dovrà rispettare le regole di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p style="text-align: center;">Della popolazione di Columba Livia varietà domestica</p> <p>1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori antistazionamento, oclusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). <p>Ogni intervento dovrà rispettare le regole di</p>

<p>benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città.</p> <p>2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e a una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.</p> <p>3. L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienicosanitari</p>	<p>benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città, <i>nel quale saranno descritte le caratteristiche dei dissuasori "non cruenti". Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei soprarichiamati edifici dovranno prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento, che non abbiano questa caratteristica, con quelli analoghi "non cruenti".</i></p> <p><i>2. L'alimentazione dei colombi è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate nell'allegato, formato dal relativo elenco e dalla cartografia che individua le aree, a una distanza minima di 250 metri da ospedali, case di cura, scuole dell'infanzia e primarie e aree giochi bimbi eventualmente presenti, somministrando esclusiva-mente granaglie idonee al loro nutrimento.</i></p> <p><i>3. Il cibo deve essere somministrato in quantità minima, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste. Per quantità minima deve intendersi una quantità non superiore al peso di 250 grammi.</i></p> <p><i>4. Le aree di cui al comma 2, sono individuate dalla Città. L'elenco di tali aree è reso pubblico ed è periodicamente aggiornato. L'aggiornamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista.</i></p>
--	--

Testo previgente	Testo vigente
<p>Articolo 43 Definizione delle sanzioni</p> <p>1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3;</p>	<p>Articolo 43 Definizione delle sanzioni</p> <p>1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3.</p>

<p>articolo 40.</p> <p>2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4.</p>	<p>2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4; articolo 40.</p>
---	---

Elenco delle aree in cui si possono somministrare granaglie ai piccioni a 250 metri da ospedali - case di cura - scuole per l'infanzia e primarie - aree giochi bimbi.

1. Parco della Pellerina - corso Appio Claudio, via Pietro Cossa, corso Regina Margherita, corso Lecce.
- 1.1) Area Ovest tra Dora Riparia e corso Regina Margherita.
- 1.2) Area su corso Regina Margherita, normalmente riservata ai circhi.
4. Parco Colonnetti.
5. Lungo Stura Lazio dal Ponte Amedeo VIII al Ponte Diga.
7. Parco della Confluenza tra il fiume Po e il torrente Stura di Lanzo.
8. Parco Colletta - lungo Dora Colletta/via Carcano.
9. Parco del Meisino.
10. Parco Piemonte - corso Unione Sovietica, torrente Sangone.
11. Parco Sangone - strada Castello di Mirafiori.
13. Parco di San Vito - strada San Vito, 185.
14. Parco Europa - Cavoretto.
15. Parco della Maddalena.
16. Parco della Rimembranza - Colle della Maddalena.
17. Parco delle Repubbliche Partigiane Piemontesi - strada San Vito/Revigliasco.
18. Parco di Superga - strada Comunale di Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino).
19. Parco della Panoramica - strada dei Colli, da Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino)
20. Sponde torrente Stura di Lanzo tra strada Basse di Stura e strada dell'Arrivore.